

Diritti annuali entro il 16 giugno

Importi ridotti del 35% rispetto ai tributi del 2014

DI CINZIA DE STEFANIS

Entro il 16 giugno 2015 (ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi) le imprese già iscritte o annodate nel registro delle imprese e i soggetti iscritti nel Rea al 1° gennaio 2015 devono versare il diritto annuale 2015 alla camera di commercio di competenza (dove risulta iscritta la sede e/o le unità locali). Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello F24 telematico. Entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, e cioè entro il 16 luglio 2015, è comunque possibile effettuare il versamento maggiorato. Il diritto si applica in misura fissa, per le imprese iscritte o annodate nella sezione speciale (impresa individuale 57,20), per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (euro 130,00) e per i soggetti repertorio economico amministrativo (euro 20,00). In misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato (che per la prima fascia è pari a 130,00 euro), per tutte le altre imprese (società di capitali, società di persone e società cooperative). Le società tra avvocati pagano per l'anno 2015 in via transitoria il diritto fisso di 130 euro. Le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l'anno 2015 sono state fissate dal decreto interministeriale del ministero dello sviluppo economico 8 gennaio 2015. Ricordiamo che con l'articolo 28, 1 comma, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 veniva stabilito che l'importo del diritto annuale dovesse essere ridotto del 35% per l'anno 2015, del 40% per l'anno 2016 e del 50% per l'anno 2017.

PAGAMENTO - Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi e, quindi, le imprese individuali, le società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, versano il diritto annuale entro la metà di giugno do ogni anno. Ma per le imprese di nuova iscrizione il diritto annuale va versato al momento dell'iscrizione o con modello F24 entro 30 giorni dalla stessa. Il diritto annuale si paga con il modello F24 telematico. La nuova denominazione della sezione da compilare per il versamento del diritto annuale, è la seguente: SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

SOGGETTI INTERESSATI - Sono

Gli importi del diritto annuale per il 2015

IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2015 IN MISURA FISSA	
Nuova impresa individuale (piccoli imprenditori, artigiani, imprenditori agricoli) iscritta o annotata nella sezione speciale del R.I.	57,20
Nuove imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del R.I.	130,00
IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2015 IN MISURA TRANSITORIA	
Nuovi soggetti iscritti nel Rea	20,00
Imprese con ragione di società semplice agricola	65,00
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola	130,00
Cooperative e consorzi con attività esterna	130,00 (*)
Società di persone (Snc - Sas)	130,00 (*)
Società di capitali (Spa - Sapa - Srl)	130,00 (*)
Società tra avvocati (art. 6, comma 2, dlgs n. 96/2001)	130,00

(*) All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato

tenute al pagamento del diritto tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annodate nel registro delle imprese e tutte le imprese iscritte o annodate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento. Il diritto annuale è dovuto alla Cdc nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata

la sede dell'impresa individuale o della società, associazione o fondazione; nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali. Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede dovranno pagare un diritto a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio. Allo

stesso modo, le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla camera di appartenenza. Sono tenuti al pagamento del diritto annuale le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i consorzi, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti, i soggetti iscritti al Rea.